

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Art. 105 Intervento volontario

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.